



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Servizio Tecnico Centrale

IL PRESIDENTE

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

IL DIRETTORE CENTRALE

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore

e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio e, in particolare, il Capo VII;

VISTO il decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 concernente “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 313 del 24 settembre 2020 con il quale è stabilita la composizione del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione di cui all’art.3 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

VISTE le note del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, prot. n. 36975 del 4 marzo 2013 e prot. n.58440 del 9 aprile 2013, con le quali sono state comunicate alla Commissione Europea le procedure nazionali per la valutazione e la notifica degli

Organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione , ai sensi dell'art.42 del Regolamento (UE) n.305/2011, nelle more del perfezionamento della convenzione con l'Organismo unico nazionale di accreditamento, di cui all'art.11, co.3, del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

VISTA la Convenzione del 28 ottobre 2020 con la quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell'Interno hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, a favore degli Organismi incaricati di svolgere compiti di parte terza nel processo di Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni dei prodotti da costruzione di cui all'art.11, co.3, del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

CONSIDERATO quanto conseguentemente disposto con la Circolare interministeriale prot. CSLP n.983 del 28.01.2021, concernente nuove procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011;

CONSIDERATO, in particolare, quanto disposto dalla sopra citata circolare nella parte in cui si comunica che gli Organismi che presentano istanza di prima autorizzazione, rinnovo e/o estensione prima della data del 28 gennaio 2021 sono autorizzati e notificati in applicazione dell'art.12 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 (Autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento);

VISTA l'istanza presentata alle Amministrazioni competenti, per il tramite del Servizio Tecnico Centrale, in data 08 luglio 2020, per il rilascio dell'autorizzazione a svolgere le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, dall'Organismo **CISMONDI s.r.l. con sede in via Borgo S. Anna, 28/A - 12100 Cuneo (CN)**;

VISTO l'esito favorevole dell'istruttoria svolta dalle Amministrazioni competenti sia nella fase dell'esame documentale che nella fase di audit da remoto considerata l'impossibilità di effettuare un audit in loco;

VISTA la decisione favorevole assunta dal Comitato di cui all'art.3 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017, come riportata nell'integrazione al verbale del 19 marzo 2021.

DECRETANO

Art. 1

L'Organismo **CISMONDI s.r.l. con sede in via Borgo S. Anna, 28/A - 12100 Cuneo (CN)** nel seguito denominato "Organismo", è autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa ed ai fini della corrispondente notifica alla Commissione europea di cui all'art.39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le seguenti

specifiche tecniche armonizzate, nella qualità della tipologia di organismo di seguito specificata:

Organismo di Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica (SVVCP 2+)

Mandato	Specifica tecnica armonizzata	Titolo / Prodotto	Note
M/100	EN 1168	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Lastre alveolari	-----
M/100	EN 1520	Componenti prefabbricati armati di calcestruzzo alleggerito con struttura aperta con armatura strutturale o non-strutturale	-----
M/100	EN 12737	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Lastre per pavimentazioni di stalle	-----
M/100	EN 12794	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Pali di fondazione	-----
M/100	EN 12843	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Antenne e pali	-----
M/100	EN 13224	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Elementi nervati per solai	-----
M/100	EN 13225	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi strutturali lineari	-----
M/100	EN 13693	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Elementi speciali per coperture	-----
M/100	EN 13747	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Lastre per solai	-----
M/100	EN 13978-1	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Garage prefabbricati di calcestruzzo - Parte 1: Requisiti per garage di calcestruzzo armato realizzati con elementi monolitici o composti da elementi singoli a tutta dimensione	-----
M/100	EN 14843	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Scale	-----
M/100	EN 14844	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi scatolari	-----
M/100	EN 14991	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi da fondazione	-----
M/100	EN 14992	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Elementi da parete	-----
M/100	EN 15037-1	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Solai a travetti e blocchi — Parte 1: Travetti	-----
M/100	EN 15037-2	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Solai a travetti e blocchi — Parte 2: Blocchi di calcestruzzo	-----
M/100	EN 15037-3	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Solai a travetti e blocchi — Parte 3: Blocchi di laterizio	-----
M/100	EN 15037-4	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Solai a travetti e blocchi — Parte 4: Blocchi di polistirene espanso	-----

M/100	EN 15037-5	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Solai a travetti e blocchi — Parte 5: Blocchi leggeri per casseforma semplice	-----
M/100	EN 15050	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Elementi da ponte	-----
M/100	EN 15258	Prodotti prefabbricati in calcestruzzo - Elementi per muri di sostegno	-----
M/124	EN 13108-1	Miscele bituminose - Parte 1: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo	-----
M/124	EN 13108-2	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 2: Conglomerato bituminoso per strati molto sottili	-----
M/124	EN 13108-3	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 3: Conglomerato con bitume molto tenero	-----
M/124	EN 13108-4	Miscele bituminose - Parte 4: Conglomerato bituminoso chiodato	-----
M/124	EN 13108-5	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 5: Conglomerato bituminoso antisdrucchiolo chiuso	-----
M/124	EN 13108-6	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 6: Asfalto colato	-----
M/124	EN 13108-7	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 7: Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti	-----
M/124	EN 13808	Bitumi e leganti bituminosi — Quadro di riferimento delle specifiche per le emulsioni cationiche bituminose	-----
M/124	EN 13924	Bitumi e leganti bituminosi – Bitumi di grado duro per pavimentazioni	-----
M/125	EN 12620	Aggregati per calcestruzzo	-----
M/125	EN 13043	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	-----
M/125	EN 13055-1	Aggregati leggeri – Parte 1: Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione	-----
M/125	EN 13055-2	Aggregati leggeri – Parte 2: Aggregati leggeri per conglomerati bituminosi, trattamenti superficiali e per applicazioni legate e non legate	-----
M/125	EN 13139	Aggregati per malta	-----
M/125	EN 13242	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	-----
M/125	EN 13383-1	Aggregati per opere di protezione (Armourstone) – Specifiche	-----
M/125	EN 13450	Aggregati per massicciate ferroviarie	-----

Art. 2

1. L'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, di cui al precedente art.1, deve essere svolta presso la sede dichiarata dall'Organismo nell'ambito dell'istruttoria, sita in **via Borgo S. Anna, 28/A - 12100 Cuneo (CN)**, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
2. L'Organismo cura la tenuta di un registro con l'elenco riepilogativo delle valutazioni e verifiche effettuate, conforme a quanto riportato nel punto 7 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.
3. L'Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, a quelli previsti nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 ed alle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l'attività oggetto della presente autorizzazione, applicando le norme armonizzate ovvero le valutazioni tecniche europee in vigore.
4. Tutti gli atti relativi all'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati in un fascicolo tecnico detenuto, con le modalità stabilite nel punto 2 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

Art. 3

Per qualsiasi modifica alle condizioni di fatto e di diritto dichiarate dall'Organismo nell'istanza e nel corso nell'istruttoria di autorizzazione, dovrà essere effettuata comunicazione, oppure richiesto apposito nulla osta alle Amministrazioni competenti, secondo quanto previsto al punto 5 dell'Allegato C del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'art.1 decorre dalla data del presente decreto ed è valida quattro anni.
2. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione le Amministrazioni competenti effettuano, ai sensi del co.3 dell'art.12 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 e con cadenza almeno biennale, verifiche e controlli, anche presso la sede dell'Organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.

Art. 5

L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, di quanto previsto nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 o nel presente decreto di autorizzazione costituisce motivo di sospensione o revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'art.16 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

Il presente decreto è inoltrato alla Commissione Europea a cura del Ministero dello Sviluppo Economico e viene pubblicato sui siti istituzionali delle Amministrazioni competenti che lo hanno adottato.

**Il Presidente
del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici**

Massimo SESSA

**Il Direttore Centrale per la
Prevenzione e la Sicurezza
Tecnica**

Stefano MARSELLA

**Il Direttore Generale per il
Mercato, la Concorrenza, la
Tutela del Consumatore, e la
Normativa Tecnica**

Loredana GULINO

Il Dirigente del STC
Ing. Gennaro DE VIVO